



2

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

SETTORE GENIO CIVILE
SEZIONE PROVINCIALE
VIA A. DE GASPERI, 28
NAPOLI

Prot. n. cc 146/2003 / *Avv.ra*
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 77/06 del 24.05.06 emessa
dal TRAP nei confronti di Nuzzo Michele.

SETTORE GEOTECNICA, GEOTERMIA,
DIFESA SUOLO
VIA A. DE GASPERI, 9
NAPOLI

Prot. 2007 693134 31/05/2007

Si trasmette copia della sentenza in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

Avv. Alba Di Lascio 0817963645

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
6 GIU. 2007
<i>[Signature]</i>
A: CRISTIANO
FIRMA <i>[Signature]</i>

CONTRATTI

T.A.

77/06

9342/2002

REGISTRATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

1) dott. Vincenzo Trione

Presidente

2) dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli

Giudice delegato

3) dr. ing. Pietro Ernesto De Felice

Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n.224/2002 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*, passata in decisione all'udienza collegiale del 20/3/2006 e vertente

t r a

Nuzzo Michele, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore de Sarno presso cui elettivamente domicilia in Nola Piazza Giordano Bruno 13

RICORRENTE -

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Uccello, con il quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81;

- RESISTENTE -

C o n c l u s i o n i

I procuratori delle parti concludevano come da atti e verbali di causa

Svolgimento del processo

19 APR. 2007
COURT REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
Settore Contenzioso Civile e Penale
NAPOLI 16 APR 2007

n. 224/02
C. n. 443
R. n. 456
Est. dr. CASTIGLIONE MORELLI
Causa: RISARCIMENTO
DANNI

Castiglione Morelli
G

5654

5654

avv. de Sarno
20/4/07

6765
RWOC

AW di Gese

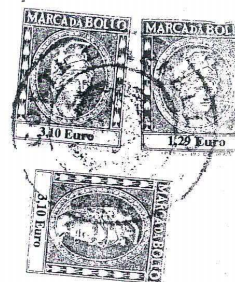
Con ricorso depositato il 7/10/2002, Nuzzo Michele, affittuario di un fondo rustico sito in agro di Camposanto località Pizzone meglio descritto in atti, adiva questo TRAP per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal predetto fondi in seguito all'esondazione dell'alveo Avella in data 3/9 e 9/9/97, precisando che il fondo a causa della cattiva manutenzione dell'alveo da parte della Regione e della rottura della sponda dell'alveo era stato coperto di melma con gravi danni alle colture di aglio con perdita di raccolto, come da c.t.p. che produceva, per cui chiedeva la condanna della Regione Campania, tenuta alla custodia ed alla manutenzione dell'alveo, a € 5.087,10 oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva la Regione, contestando i fatti precisando che tra le stesse parti vi era stato un giudizio per danni verificatisi soltanto dieci giorni prima, giudizio conclusosi sfavorevolmente per essa resistente, onde la evidente infondatezza delle pretese azionate e contestando comunque la propria responsabilità, essendo tenuto alla custodia dell'argine il Sindaco ed invocando genericamente la forza maggiore, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda.

Rese precisazioni da parte ricorrente su indicazione del g.d. con note autorizzate, in cui si precisava che, per mero errore, l'evento dannoso era stato indicato come risalente al settembre 1997 laddove invece esso risaliva alla notte tra l'11 ed il 12/11/97 come dimostrato dalla c.t.p. e dalla fattura della ditta incaricata dello sbancamento e del trasporto, la causa dopo l'espletamento di prova testimoniale è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe. all'udienza del 20/3/2006, mutato il g.d.

Motivi della decisione

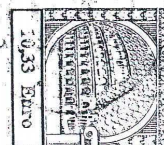
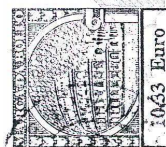
SI RICHIEDONO
N° 141 ATT. COE
CONFE. 141
ES. 141
CONFE. 141
USO 141
Avv. DIZ. SARRA
Napoli, 29 MAR. 2007
Il Cancelliere



Cat. 141

g

SI RICHIEDONO
N° 141 ATT. COE
CONFE. 141
ES. 141
CONFE. 141
USO 141
Avv. DIZ. SARRA
Napoli, 29 MAR. 2007
Il Cancelliere



La domanda rientra nella competenza di questo Tribunale, atteso che le istanze di risarcimento dei danni formulate nei confronti della p. a. in base all'art. 2043 c.c. sono riservate al giudice ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del r.d. n. 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. sez. un., 26.8.97, n. 8054). La citata norma, infatti attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass., sez. I, 28.5.97, n. 4725). -----

Carlo G. Sant
G

Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua (Cass. n. 4725/97 cit.) o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (Trib. sup. acque, 6.3.96, n. 26; id. 21.5.87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo straripamento di un fiume o di un canale per difetto di manutenzione (Trib. sup. acque 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26). -----

2. Passando all'esame del merito, va rilevato come il ricorrente ha dimostrato di essere affittuario del fondo danneggiato con

l'escussione dei vari testi, peraltro non vi è stata alcuna contestazione in merito da parte della difesa resistente.

Sussiste anche la legittimazione passiva della Regione Campania, poiché in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è l'alveo *Quindici*, che fa parte del sistema dei *lagni* di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. -----

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588).

I testi escussi hanno confermato che nella notte tra l'11 ed il 12/11/97 si rompe l'argine dell'alveo *Avella*, e l'acqua colma di detriti e melma esondò nei fondi limitrofi all'alveo, ivi compreso il fondo di cui è affittuario il ricorrente, causando i danni alle culture d'aglio descritti dai testi e raffigurati dalle foto prodotte in atti.

In particolare, occorre rilevare che il ricorrente ha emendato la domanda precisando la data dell'evento dannoso e tale precisazione appare, oltre che

certi per tutti

G